

Giustizia. Per le Authority di sei Paesi l'intreccio delle attività viola la privacy degli utenti internet

Servizi Google sotto indagine

L'unificazione di 60 policy consentirebbe di profilare i comportamenti



GIUSTIZIA

Alessandro Galimberti
MILANO

■ **Analisi combinata** e ragionata – e soprattutto non dichiarata – dei **dati personali** degli internauti che utilizzano i servizi di YouTube, Gmail, il social network Google, le indicazioni di Google Maps e i risultati del motore di ricerca più famoso e del mondo – e di fatto monopolista in Europa.

Le autorità del vecchio continente varano una manovra coordinata contro la società di Mountain View, sospettata in sostanza di profilare i clienti dei servizi a loro totale insaputa. In mancanza di una legge quadro europea che fissi i poteri delle autorità regolatrici, legge che ora da più parti si torna a invocare, la strategia dell'Ue passa attraverso l'iniziativa di

sei paesi (oltre all'Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Spagna) che già lo scorso anno avevano tentato di portare al tavolo i manager del gruppo per chiedere il rispetto della direttiva 95/46/CE.

Dopo l'unificazione di 60 policy sul trattamento dati, varata nel 2012 e che consentirebbe a Google di costruire una fotografia perfetta e dinamica dei suoi utenti (chi sono, dove vanno, con chi si relazionano, cosa pensano etc), 29 authority nazionali dell'Europa avevano iniziato una pre-istruttoria coordinata, arrendendosi però davanti all'impossibilità di assumere una decisione comune e giuridicamente vincolante.

I risultati sono quindi passati ai Garanti dei singoli paesi, che all'esito negativo di un tavolo di discussione con i vertici di Mountain View hanno deciso di aprire sei istruttorie in applicazione delle rispettive leggi nazionali. L'autorità francese, che aveva guidato l'inchiesta, a ottobre aveva segnalato i «gravissimi rischi» per la privacy dei cittadini dopo l'unificazione delle 60 policy della galassia Google,

chiedendo ai suoi manager di proporre entro quattro mesi dei cambiamenti in linea con le regole comunitarie. Il termine è scaduto però senza esito, al punto che Isabelle Falque-Pierrotin, presidente del Garante francese, ha detto di aver «iniziato il conto alla rovescia, perché le promesse di Google di cambiare non bastano più».

Il presidente del Garante italiano, Antonello Soro ha dichiarato che «Google non può raccogliere e trattare i dati personali dei cittadini europei senza tenere conto del fatto che, nell'Unione europea, vigono norme precise a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Ue. L'azione congiunta dei Garanti europei mira a riaffermare questo principio e a far sì che questi diritti vengano garantiti. Il Garante italiano è da tempo impegnato sul fronte internazionale proprio perché la privacy dei cittadini europei venga rispettata, non solo dalle imprese dell'Ue, ma anche da parte dei big della rete e da tutte le società che operano nelle comunicazioni elettroniche, ovunque esse siano stabilite».

I rischi per Google, stando alle legislazioni vigenti, sono però tutto sommato relativi e consistono in sanzioni variabili da stato a stato: in Gran Bretagna l'Information Commissioner's Office può irrogare multe fino a 756mila euro, ma l'omologo francese (Cnil) non può andare oltre 300mila euro. Una proposta di cui si parla a Bruxelles, sempre che si riesca ad arrivare alla legge quadro europea in materia di protezione dei dati personali, prevede sanzioni pecuniarie fino al 2% del fatturato annuale, una soluzione che preoccupa anche gli altri grandi «gestori» di dati, dalle compagnie telefoniche, alle società bancarie e assicurative, tra le altre.

Google intanto respinge tutti i sospetti: «La nostra normativa sulla privacy rispetta la legge europea e ci permette di creare servizi più semplici e più efficaci – ha detto un portavoce –. Siamo stati costantemente in contatto con le diverse autorità garanti della privacy coinvolte nel corso di questa vicenda e continueremo a esserlo in futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte di Strasburgo. Rispettato il diritto allo studio

Legittimo il numero chiuso in ateneo

Patrizia Maciocchi

■ Il **numero chiuso** utilizzato dalle università italiane non viola l'articolo 2 della Convenzione sul diritto allo studio. La **Corte europea dei diritti dell'Uomo** "salva" il sistema dei test, considerandolo in grado di soddisfare in modo equilibrato sia l'esigenza di chi aspira a frequentare i dipartimenti "blindati", sia quella della società di poter contare su professionisti ben preparati. Le restrizioni messe in atto dall'Italia – sottolinea Strasburgo – valgono sia per le università private sia per le pubbliche e mirano, legittimamente, a garantire un livello sufficiente di competenza dei futuri professionisti, da raggiunge-

re grazie a un insegnamento di alta qualità. Né sarebbe giusto, secondo la Cedu, che gli atenei privati aprissero le loro porte basandosi solo sulle possibilità economiche dei candidati.

Per i giudici si tratta di una scelta condivisibile, tesa a evitare la disoccupazione, bollata come "fardello sociale", e a inserire nel mercato del lavoro ogni singolo candidato "che ce la fa".

LA GIUSTIFICAZIONE

Le restrizioni all'accesso sono finalizzate a preservare un buon livello di competenza per i futuri laureati

Altrettanto ragionevole è la politica statale che cerca di arginare, con successo, la "fuga dei cervelli": una percentuale elevata di laureati, secondo la Corte, resta effettivamente in Italia. Mentre, ricordano i giudici, per chi non riesce a superare lo sbarramento dei quiz restano varie possibilità: cambiare corso di studi, espatriare o riprovare fino al successo.

Strasburgo respinge, con questi argomenti, il ricorso di otto studenti, uno di medicina, e sette di odontoiatria, tutti "non ammessi", tranne un fuoricorso "cronico", arrivato a Strasburgo perché costretto, dopo otto anni di "latitanza" dagli esami, a ripetere il test d'ingresso.

"Punizione" in cui la Corte non ravvisa una violazione del diritto allo studio.

Le speranze delle aspiranti matricole contrarie al numero chiuso restano ora appese al verdetto della Consulta, che si dovrà esprimere sull'ordinanza di remissione con la quale il Consiglio di Stato chiede il parere sulla legittimità dello sbarramento sia con la Carta sia con la Convenzione. Con l'ordinanza si solleva anche il problema della disparità di trattamento messo in atto con la graduatoria unica, che finisce per premiare chi si candida presso l'università più "capiente", anche se ottiene un punteggio più basso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione

L'Iva evasa si recupera sui beni personali

■ Se il **legale rappresentante** di una società evade l'Iva ne risponde con i suoi beni, anche se il "profitto" del reato resta nelle casse aziendali. La Corte di cassazione, con la sentenza 15050 depositata ieri, respinge il ricorso dell'amministratore che contestava la legittimità del **sequestro preventivo**, finalizzato alla confisca per equivalente, fatto direttamente sui conti correnti personali senza prima "passare" per quelli dell'azienda. Secondo il ricorrente la società, che non aveva la disponibilità sufficiente a pagare l'Iva per il 2007, non poteva essere considerata estranea rispetto a un reato dal quale aveva tratto un "beneficio", benché priva di responsabilità amministrativa.

Al contrario la Cassazione ricorda che per i reati tributari il sequestro preventivo, sui beni della persona giuridica, è escluso per le violazioni finanziarie commesse dal legale che la rappresenta.

Il Dlgs 231/2001 non inserisce, infatti, i reati fiscali tra le ipotesi che fanno scattare il provvedimento, salvo nel caso di una struttura aziendale che serva da "copertura" all'amministratore per commettere gli illeciti. La responsabilità penale di chi ha agito nell'interesse della persona giuridica rende dunque possibile il sequestro «senza la preventiva escussione del patrimonio dell'ente». **P. Mac.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

Il testo della sentenza
www.ilsote24ore.com/norme

Albi & mercato. Ammesse tutte le forme, anche le semplificate

Società tra professionisti con governance ordinaria

Angelo Busani

■ La possibilità di esercitare l'attività professionale sotto specie societaria evoca, da un lato, il tema di quale sia la forma societaria ottimale e, dall'altro, le regole di governance che occorre apprestare per impostare la struttura societaria della **Stp**. Sotto il primo profilo, la legge 183/2011 (istitutiva delle **Stp**) non pone alcun limite, cosicché le **Stp** possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative. Sono ovviamente utilizzabili anche le nuove **Srl a capitale minimo**. La particolare natura di società professionale dovrà essere chiaramente esplicitata nella ragione sociale.

Iniziando dalle società di persone la rassegna delle possibili

L'ECCEZIONE

Nel caso di finanziatori, nelle **Srl** o nelle **Spa**, i soci iscritti agli Ordini devono detenere i due terzi dei voti

scelte societarie dei professionisti, la società semplice è quella che presenta la maggiore affinità con gli studi associati: inoltre, la società semplice si rende senz'altro preferibile, rispetto alla società in nome collettivo, per gestire la tematica del regime di responsabilità dei soci in ordine alle obbligazioni che fanno capo alla società. Infatti, l'articolo 2267 del Codice civile reca la regola per la quale delle obbligazioni sociali della società semplice rispondono anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società; e che, salvo patto contrario, sono gravati da questa responsabilità anche gli altri soci.

Le società di capitali hanno l'appel della limitazione di responsabilità dei soci (fatta eccezione per gli accomandatari di **Sapa**) ma presentano il problema della difficoltà di distribuire acconti sui dividendi, che è invece prassi vitale negli studi associati. La forma di società di capitali più consona per una **Stp** (perché più flessibile, meno strutturata e quindi meno costosa) è quella della **Srl**. Rispetto alla

Spa, inoltre, la **Srl** presenta il vantaggio di essere organizzata dal legislatore in modo da conferire al singolo socio un ruolo prememente nella gestione sociale, quando invece il socio della **Spa** partecipa alla vita sociale in pratica solo in occasione dell'assemblea di bilancio. Compatibili con la **Srl** sono dunque norme statutarie che, ad esempio, introducano un principio unanimistico nella adozione delle decisioni sociali oppure che attribuiscono particolari posizioni di vantaggio al singolo socio, come diritti di voto, diritti di nomina, diritti a una non proporzionale divisione degli utili, eccetera.

La **Spa** si presenta invece come una forma idonea per gli studi di maggiore entità, nei quali occorre la presenza di organi di controllo e di gestione, vi è la necessità di una robusta dotazione patrimoniale e c'è da gestire un frequente andirivieni dei soci. C'è infine anche la possibilità di scegliere la forma societaria cooperativa.

Sotto il profilo della governance non ci sono regole particolari da seguire, perché la legge sulle **Stp** rimanda alla "normale" regolamentazione dei singoli tipi societari, fatta eccezione per la previsione che ai soci professionisti devono spettare i 2/3 dei voti. Nulla dice invece la normativa in questione per la composizione dell'organo amministrativo, che quindi pare possa essere composto, in tutto o in parte, anche da non professionisti e pure – se il tipo sociale lo consente – da soggetti non soci.

Se ne dovrebbe derivare che l'assetto dei patti sociali delle società di persone deve essere conformato in modo che sia abbandonato il criterio unanimistico, dal quale queste società sono in massima parte caratterizzate, per dare ingresso a un criterio maggioritario nelle decisioni dei soci. Quanto alle società di capitali, a prescindere dalla composizione e dalle modalità decisionali all'interno dell'organo amministrativo, occorrerà che lo statuto impedisca al socio di capitali di avere, direttamente o indirettamente, un peso decisionale oltre l'ambito del terzo prescritto dalla legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le società

01 | I TIPI SOCIETARI UTILIZZABILI

- società semplice (**Sstp**);
- società in nome collettivo (**Snctp**);
- società in accomandita semplice (**Saspt**);
- società a responsabilità limitata (**Srltp** e anche **Srlstp** e **Srlcrtp**);
- società in accomandita per azioni (**Sapatp**);
- società per azioni (**Spatp**);
- società cooperativa (**Scooppt**).

02 | NUMERO DEI SOCI

A seconda del tipo societario:

- minimo uno nelle società di capitali;
- minimo 2 nelle società di persone;
- minimo 3 nelle cooperative

03 | CARATTERISTICHE DEI SOCI

Devono esserci uno o più soci iscritti nei rispettivi ordini professionali; possono esserci anche soci non professionisti (persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche)

04 | ORGANO AMMINISTRATIVO

Quello previsto per i singoli tipi societari senza limitazioni

05 | COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Non ci sono norme particolari: si applicano le regole "ordinarie" di ciascun tipo societario

06 | DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Non ci sono norme particolari

07 | DECISIONI DEI SOCI

Se ci sono soci di capitale, ai professionisti devono spettare i 2/3 dei voti

In 12 riunioni. In 3 nazioni. In gran forma.

Oltre 200
destinazioni
nel mondo,
in tutto relax



A STAR ALLIANCE MEMBER

Chi vola spesso per lavoro dovrebbe godersi il viaggio. Per questo Lufthansa offre un vasto network, con coincidenze pensate per viaggiare nel modo più comodo e veloce possibile. Il servizio è impeccabile sia a bordo sia a terra, grazie anche alle oltre 50 lounge Lufthansa in tutto il mondo. Per sentirsi a casa ovunque, in ogni momento.



Lufthansa